

## IL DANNO CIVILE DA DIFFAMAZIONE

(Incontro per la formazione decentrata presso la Corte di Appello di Perugia del  
26 maggio 2017)

Relatore dott. P.Vadalà

### Abstract

Premessa una breve analisi dei profili d'interazione tra giudizio penale e giudizio civile di risarcimento instaurato al suo interno o a esso successivo, da risolversi secondo il principio generale dell'indipendenza dei giudizi ai sensi delle norme del c. p. p. del 1989, il relatore esaminerà gli elementi di natura sostanziale sul risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione (a eccezione di quello patrimoniale, per i rari casi in cui questo si verifica), derivanti dalla riserva di legge contenuta nell'art. 185 c. p. e dall'interpretazione costituzionalmente orientata che è stata data dalla Corte Suprema dell'art. 2059 c. c., oltre che dalla possibilità, riconosciuta dalla stessa Cassazione, di riconoscimento di danni non patrimoniali anche in assenza di una specifica fattispecie di reato.

Sarà posta in evidenza la recente presa di posizione della giurisprudenza di legittimità circa l'esclusione, nella materia in esame, della sua precedente affermazione sull'esistenza di un danno *in re ipsa* e saranno esaminate le applicazioni in tema di diffamazione della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulla valutazione unitaria del danno non patrimoniale, contenute nella decisione n. 26972/2008 e nelle sentenze coeve, ponendosi in rilievo l'importanza degli arresti in tema di danno esistenziale come categoria autonoma e di valutazione del danno morale.

Saranno operati cenni alle sanzioni di natura riparativa previste dalle leggi speciali e alla mediazione obbligatoria in tema di diffamazione a mezzo stampa, oltre ad esaminare il tema dei danni punitivi, che sta per essere affrontato dalla Cassazione in una decisione a Sezioni Unite.

Si procederà a disamina, conclusivamente, delle questioni inerenti al diritto di cronaca giornalistica e di critica dei personaggi pubblici, poste dalla recente decisione della Quarta Sezione della CEDU del 17 gennaio 2017 nel caso Tavares De Almeida vs. Portugal e da una precedente sentenza di merito redatta dal relatore quale Giudice del Tribunale di Perugia in tema di registrazione *off record* e le questioni circa la quantificazione del danno e l'eventuale sua differenziazione in dipendenza delle qualità personali dei danneggiati.